

4682/15	Sen.
4635/15	Rep.
	F.N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati:

Angiola SBORDONE	presidente
Nicoletta ONGANIA	consigliere rel.
Caterina INTERLANDI	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.1891/2013 R.G. promossa in grado d'appello con
citazione notificata il 27-30.5.2013 da

con il proc. dom. avv.
-appellante-

contro

entrambi con i proc. dom. avv.ti

-appellati-

e

-già

, in persona del procuratore speciale
con il proc. dom. avv.

-appellata-

OGGETTO: risarcimento, responsabilità professionale.

CONCLUSIONI: come da fogli allegati

CORTE di APPELLO di MILANO

RGN. 1891/2013- Sez. II^a – Dott.ssa ONGANIA

Foglio di precisazione delle conclusioni per l'attore

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:

NEL MERITO:

- 1) Accertare e dichiarare la responsabilità degli avv.ti
nel mancato recupero del credito di
euro 33.000,00, vantato dal Sig. _____ nei confronti del Sig.
_____ a causa delle omissioni e/o dell'imperizia e/o della
negligenza nello svolgimento dell'incarico affidato loro;
- 2) Per l'effetto, condannare gli Avv.ti _____
al pagamento in favore del Sig. _____, della
somma di euro 33.000,00, ovvero della somma, minore o maggiore,
accertata in corso di causa od, eventualmente, determinata
dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in via equitativa oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso;
- 4) con vittoria di spese, diritti ed onorario dei due gradi di giudizio, da
distrarsi a favore del procuratore anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede di essere ammessi alla prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova:

1) “Vero che in data 27 settembre 2004 ho consegnato tutta la documentazione in mio possesso inerente la pratica _____ ad una incaricata _____

2) “Vero che nella documentazione consegnata il 27 settembre 2004, all’incaricata _____ vi era anche l’originale della proposta di acquisto del 6 giugno 2003?”;

3) “Vero che in data 27 settembre 2004 ho ritirato presso lo studio dell’avv. _____ tutta la documentazione inerente la pratica _____

4) “Vero che in data 27 settembre 2004 ho ritirato dallo Studio dell’avv. _____ l’originale della proposta di acquisto del 6 giugno 2003 (ns. doc. 10), che mi si rammostra?”;

5) “Vero che in data 20 settembre 2006, su indicazioni dei titolari dello studio, ho proposto al Sig. _____ la sottoscrizione della lettera (sub doc. 12) che si rammostra al teste?”;

6) “Vero che gli importi indicatati in cifre nel foglio (sub doc. 13) che mi viene rammostrato sono stati scritti di mio pugno?”;

7) “Vero che in data 15 settembre 2005 una mia incaricata ha ritirato il fascicolo di causa nel procedimento per sequestro conservativo n. 83798/04 promosso dal Sig. _____ contro il Sig. _____, come da copia del verbale (sub doc. 11) che si rammostra?”.

Si indicano i seguenti testi: 1) l’avv. _____, con studio in Milano, _____ sui capitoli 1 e 2; 2) la Sig.ra _____, c/o lo _____ Associati Avvocati, in Milano, Piazza _____

, sui capitoli 3, 4, 5 e 6.

Si chiede l'interpello dell'avv.

e Associati Avvocati, in Milano,

c/o lo Studio

sul cap. 7.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves into a loop and then descends.

8
2

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione II – Dott.ssa Ongania – n. 1891/2013 R.G.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI

AVV.TI.

Parte convenuta appellata, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove *ex adverso* proposte, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione,

IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 13163/12.

Sempre in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.

IN VIA PRINCIPALE

Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 13163/2012

IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALI

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, condannare

(già | terza chiamata, a tenere indenni e manlevare integralmente gli avv.ti per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in favore dell'appellante.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto:

- 1) Vero che a seguito di un incontro avvenuto nel mese di ottobre 2004 il sig. _____ conferiva mandato all'Avv. _____ di agire contro il signor _____
- 2) Vero che il sig. _____ veniva informato dai suoi legali che la lettera di diffida inviata era stata recapitata per compiuta giacenza e in quel contesto lo stesso manifestò il timore che il proprio debitore avrebbe di lì a poco venduto l'immobile di proprietà sito in Rozzano,
- 3) Vero che gli _____ chiedevano informazioni più dettagliate, documenti o quant'altro avesse potuto contribuire ad ottenere un provvedimento giudiziale favorevole per la conservazione del credito dell'attore, ma al sig. _____ non forniva alcunché;
- 4) Vero che in data 16 dicembre 2004, il sig. _____ rilasciava mandato alle liti agli avv.ti _____ affinché predisponessero un ricorso per sequestro conservativo sull'immobile del sig. _____
- 5) Vero che all'udienza del 14 gennaio 2005 il sig. _____ affermava di essere giunto a conoscenza che il sig. _____ avrebbe messo in vendita l'immobile di Rozzano tramite un'agenzia immobiliare, della quale non forniva però indicazione precisa e il G.I. disponeva l'audizione dell'agente incaricato alla vendita dell'immobile, rinviando la causa al successivo 26 gennaio 2005;
- 6) Vero che l'avv. _____ al fine di eseguire tempestivamente la citazione del teste, inviava una lettera al sig. _____ invitandolo a fornire il nome, cognome e residenza dell'annunciato teste, così da poter poi provvedere all'adempimento di rito;
- 7) Vero che nella medesima lettera l'avv. _____ pregava ancora una volta l'attore di ricercare qualsiasi notizia utile relativa al nome dell'agenzia immobiliare, ad inserzioni

pubblicitarie o quant'altro a fondamento della asserita e presunta vendita immobiliare da parte del sig. _____ ancora una volta senza ottenere alcuna informazione;

8) Vero che il sig. _____ comunicava di aver contattato l'agente immobiliare, senza però comunicarne il nome ai suoi legali, che tuttavia si rifiutava di testimoniare per motivi di privacy;

9) Vero che all'udienza del 26 gennaio 2005 nessun teste compariva e, su consiglio dello stesso giudice, il giudizio veniva abbandonato;

10) Vero che l'avv. _____ comunicava con lettera del 27 gennaio 2005 l'esito dell'udienza consigliando al sig. _____ di intraprendere un giudizio ordinario;

11) Vero che il sig. _____ scoraggiato dall'esito del ricorso per sequestro conservativo, esitava ad intraprendere ulteriori iniziative giudiziarie ma poi in data 24 maggio 2005 rilasciava nuova procura alle liti chiedendo però di attendere ancora prima di redigere gli atti di causa;

12) Vero che dopo circa due settimane il sig. _____ comunicava l'intenzione di dar corso al giudizio ordinario e gli odierni convenuti depositavano in data 16 giugno 2005 un ricorso per decreto ingiuntivo;

13) Vero che comunicazione datata 19 luglio il servizio _____ di Milano comunicava che il ricorso depositato era stato sospeso in quanto il giudice richiedeva l'allegazione di una copia del contratto sottoscritto tra i sig. _____ in forma leggibile;

14) Vero che gli avv.ti _____ informavano il cliente chiedendogli con urgenza un documento più chiaramente leggibile, ma il sig. _____ provvedeva solo in data 15 settembre 2005 consegnando l'originale del contratto, poi prontamente depositato;

15) Vero che il sig. _____ avvisava successivamente lo studio degli odierni convenuti dell'appresa notizia della vendita dell'immobile da parte del sig. _____

16) Vero che il successivo 18 ottobre il Tribunale di Milano rilasciava copia autentica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo così da poter effettuare le notifiche le quali però, non andavano a buon fine e più precisamente: il 26 ottobre 2005 in quanto il destinatario risultava emigrato in _____ e l'8 novembre 2005, per compiuta giacenza del plico inviato a mezzo del servizio postale;

17) Vero che il decreto ingiuntivo non veniva opposto e veniva munito di formula esecutiva in data 24 marzo 2006;

18) Vero che gli avv.ti _____ provvedevano quindi a redigere in data 12 aprile 2006 atto di precetto da notificarsi al sig. _____ a mezzo del servizio Atap di Monza che provvedeva con un primo tentativo in data 15 maggio 2006 il quale dava esito negativo. Il servizio Atap provvedeva ad eseguire una seconda notifica, che si perfezionava per compiuta giacenza il 24 luglio 2006;

19) Vero che il 20 settembre 2006 gli avvocati _____ restituivano all'odierno attore gli originali del ricorso per sequestro conservativo, del decreto ingiuntivo e del precetto;

20) Vero che il sig. _____ a fronte del ricevimento della parcella pro forma inviata dagli avv.ti _____ al fine di non pagare il saldo richiesto, ha addotto insussistenti negligenze a carico dei legali stante il mancato buon esito della vicenda.

Si indica a teste la sig.ra

In subordine si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato.

Ci si oppone in ogni caso, per tutte le ragioni in atti, all'ammissione delle istanze istruttorie *ex adverso* formulate.

IN OGNI CASO

Spese di lite interamente rifuse.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione II - dott.ssa Ongania - R.G. 1891/13

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, disattesa ogni avversa istanza,

In via preliminare

- Dichiararsi la nullità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e comunque la sua inammissibilità per le ragioni in atti indicate.

Nel merito

- Respingere nel miglior modo il gravame, siccome totalmente infondato in fatto e diritto.

- In ogni caso, respingere la domanda di garanzia proposta nei confronti della

ora

dagli avv.ti

per mancanza del presupposto di responsabilità di questi ultimi in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza di ogni domanda nei loro confronti rivolta dall'attore appellante.

- In ogni caso contenersi l'esposizione risarcitoria/indennitaria di

ora

nei limiti e con applicazione delle previsioni

per scoperto, franchigie e massimali del contratto assicurativo azionato.

- Spese rifuse.

In via istruttoria

Ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attore sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c., depositata il 21.5.2010, nonché la prova contraria.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n.13163/2012 il Tribunale di Milano così riassumeva i fatti di causa. “

ha esposto: che nel settembre 2004 conferiva agli avv.

l'incarico di assisterlo nel recupero del credito di

€ 33.000,00 vantato verso

, a titolo di corrispettivo pattuito per la

cessione di un contratto preliminare di vendita immobiliare, raccomandando la

celerità dell'iniziativa giudiziaria, stante la temuta vendita dell'immobile; che dopo

avere inviato al debitore un sollecito di pagamento nell'ottobre 2004, i difensori

istauravano la procedura per sequestro conservativo sull'immobile, sito in Rozzano,

(con ricorso depositato il 21-12-04), abbandonandola tuttavia nel

febbraio 2005, per la difficoltà di offrire al Tribunale la prova circa la probabilità di

vendita del bene; che sollecitati con lettera 17-3-05 ad ogni ulteriore iniziativa utile, i

difensori solo in data 13-6-2005 proponevano ricorso per decreto ingiuntivo (senza

chiederne la provvisoria esecuzione), onde poter procedere ad iscrizione di ipoteca

giudiziale sul bene; che data la illeggibilità di documenti, il giudice del monitorio, in

data 26-6-05 (rectius 23.6.2005), ordinava l'allegazione di una nuova copia del

contratto, cui i difensori provvedevano solo in data 15-9-05; che nelle more della

sospensione del decreto ingiuntivo, in data 30-7-05,

alienava

l'immobile, pregiudicando irreversibilmente il recupero del credito.

Ciò premesso, il sostenuta la responsabilità degli avv. .

per la mancata realizzazione del credito, a causa di imperizia e negligenza nello

svolgimento dell'incarico assunto, ha chiesto la loro condanna al pagamento della

somma di € 33.000,00.

si sono costituiti e hanno contestato ogni

responsabilità, deducendo di avere svolto con diligenza e tempestività il mandato

conferito; hanno provveduto comunque alla chiamata in causa della Compagnia

per essere manlevati in caso di soccombenza.

I convenuti inoltre, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dello attore al

pagamento della somma di € 4.851,08, quale compenso per le prestazioni

professionali svolte e non saldate, salvo l'acconto di € 500,00.

La si è costituita,

associandosi alle difese dei convenuti e chiedendo il rigetto della domanda di manleva

per carenza del presupposto della responsabilità professionale dei due legali.”

2. Senza istruttoria orale il Tribunale rigettava la domanda dell'attore e,

accogliendo la domanda riconvenzionale dei convenuti, lo condannava al

pagamento in loro favore della somma di € 4.851,08, oltre interessi, e alla

rifusione delle spese di lite, compensandole invece tra convenuti e terza

chiamata.

3. Con atto di citazione notificato come in epigrafe ha interposto appello per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui al foglio allegato, deducendo che il Tribunale ha errato:

a- nel ritenere controversa, ma irrilevante l'epoca di conferimento dell'incarico, essendo per contro documentato e rilevante che il mandato fu conferito il 27.9.2004, data in cui furono trasmessi agli avvocati tutti i documenti della pratica;

b- nel confondere mandato, ossia il contratto che regola il rapporto tra cliente e professionista -nella specie avente a oggetto il recupero urgente del credito-, e procura alle liti, ossia l'atto unilaterale con cui, di volta in volta, è stato conferito agli avvocati il potere di rappresentare l'attore nell'attività processuale promossa nel suo interesse secondo la tempistica da essi dettata;

c- nell'escludere il ritardo nel promuovere la procedura monitoria dopo 5 mesi dall'abbandono dell'inutile procedura cautelare e dopo 3 mesi dal sollecito e nell'ottemperare alla richiesta di copia leggibile del contratto di cessione, formulata nel provvedimento di sospensione 23.6.2005, soltanto il 15.9.2005 benché il documento fosse già nella loro disponibilità, ritardando poi anche la notifica del provvedimento;

d- nell'accogliere la domanda riconvenzionale, dal momento che il credito era prescritto, era stato pattuito il compenso complessivo di € 1.836,00, l'inadempimento del professionista escludeva il diritto al compenso.

4. Costituitisi gli avv.ti hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt.342 e 348 bis c.p.c. e ne hanno chiesto il rigetto, contestando gli assunti dell'appellante e riproponendo, in subordine, la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione.

5. Costituitasi ha eccepito la nullità dell'appello ex art.342 c.p.c. e ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia per mancanza di responsabilità degli assicurati.

6. Sospesa l'esecutività della sentenza con ordinanza 16.10.2013, la causa, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini assegnati ex art.190 c.p.c. all'udienza del 24.6.2015, è stata portata all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.342 c.p.c.

Tale norma nella formulazione introdotta dalla novella del 2012 per l'ammissibilità del gravame richiede quali requisiti 1) l'indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste

alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Essa tuttavia non detta formule sacramentali o predefinite per la proposizione dell'appello, richiedendo essenzialmente che la lettura dell'atto consenta di capire le parti della sentenza da modificare, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che giustificano la richiesta di modifica e il risultato finale che deve essere espresso nelle conclusioni.

Tali elementi sono indispensabili per consentire al giudicante di comprendere con immediatezza cosa gli viene concretamente richiesto e per quali ragioni e sono quindi funzionali al principio del giusto processo e della sua ragionevole durata (art.111 Cost.), oltre che alla valutazione di eventuali preclusioni (art.329 c.p.c) e del ricorrere dei presupposti per l'applicazione dell'art.348 bis c.p.c.

In altri termini l'art.342 c.p.c. richiede che il contenuto dell'atto d'appello sia espresso in modo chiaro e immediatamente percepibile dalla Corte, sì da consentirle di circoscrivere l'oggetto del riesame richiesto, imponendo all'appellante di accompagnare all'enunciazione volitiva l'illustrazione argomentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

Nella specie l'appellante con i motivi riassunti in narrativa censura alcuni passaggi della sentenza, deducendo l'errato apprezzamento da parte del Tribunale delle prove documentali e dei tempi di esecuzione dell'incarico per l'ingiustificata confusione tra mandato e procura alle liti, ponendo in dubbio la bontà delle scelte processuali effettuate e contestando sotto vari profili la condanna al pagamento dei compensi.

Pertanto, anche se non pienamente rispondente ai requisiti dell'art.342 c.p.c., l'atto d'appello consente di individuare le censure formulate e le ragioni delle stesse.

7. Ciò posto il Tribunale ha così motivato: *“Un primo punto controverso riguarda l'epoca di conferimento dello incarico di procedere in via stragiudiziale, collocata dal*
al settembre 2004 e dai convenuti all'ottobre 2004.

L'accertamento della predetta circostanza temporale risulta irrilevante, posto che i legali inviarono una richiesta stragiudiziale il 10 ottobre 2004, senza esito, (doc.1 convenuti) e che il conferimento del mandato giudiziario per la proposizione del sequestro conservativo è documentato al 16-12-04, con deposito del relativo ricorso in data 21-12-04 (doc. 3 convenuti).

Tale procedura d'urgenza risulta tempestivamente istaurata e diligentemente seguita; la causa fu abbandonata all'udienza del 26 gennaio 05, non per inerzia dei legali, ma

per l'impossibilità di comprovare testimonialmente il pericolo di vendita dell'immobile oggetto della istanza di sequestro (il nominativo dell'agente immobiliare, pretesamente a conoscenza della circostanza, non fu fornito dal -doc. 6 e 7 convenuti).

Per quanto concerne il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di inteso al pagamento della somma di € 33.000,00, sono documentate le seguenti circostanze: il mandato fu conferito in data 24-5-05 ed il ricorso fu depositato il 16-6-05 (doc. 9 convenuti), per essere poi sospeso il 23-6-05 per illeggibilità del titolo (doc. 12 convenuti), la qual cosa venne comunicata ai legali il 19-7-05 (doc.10 convenuti). Risulta inoltre che i difensori il 15-9-05 depositarono accordo in versione leggibile (come da loro stessi dichiarato) ed il 26-9-05 richiesero la provvisoria esecuzione del decreto (doc. 11 convenuti), senza tuttavia ottenerla nel decreto depositato in data 10-10-05.

Infine, essendo il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, nel luglio 2006 i due legali procedettero alla notifica dell'atto di precetto (15-5-06 e 21-7-06), non andata a buon fine per irreperibilità del debitore.

Tutte le evidenziate circostanze di fatto consentono di escludere ogni responsabilità professionale degli avvocati in relazione alla mancata realizzazione del credito. Essi infatti svolsero puntualmente e diligentemente l'attività loro demandata, compatibilmente con gli adempimenti processuali necessari e con i tempi richiesti per provvedere alla opportuna produzione di documento idoneo, in possesso evidentemente del

In definitiva la mancata esazione del credito non è imputabile a colpevole condotta dei legali incaricati; la vendita dell'immobile ad opera del debitore in data 30 luglio 2005 (come sostenuto dal ha sottratto al un bene passibile di esecuzione, ma, essendo stato depositato il ricorso il 16-6-05, sarebbe risultato comunque impossibile procedere ad esecuzione in data anteriore alla vendita (e ciò anche se il ricorso fosse stato depositato lo stesso giorno del conferimento del mandato, 24-5-05, con tutti i documenti in ordine).”

7.1 L'appellante oppone le censure di cui sub 3. a, b, c.

7.2 La Corte rileva che è documentato in atti

- che i convenuti hanno iniziato a esercitare il mandato loro conferito inviando raccomandata di diffida al debitore datata 10.10.2004 (doc.1, 2 fasc. primo grado appellati);

- che il 21.12.2004 hanno depositato ricorso per sequestro conservativo datato 16.12.2004, dopo l'udienza di comparizione (14.1.2005) hanno chiesto a di fornire le generalità dell'agente immobiliare a conoscenza della messa in vendita dell'immobile da parte del debitore per citarlo quale teste (doc.3, 6 fasc. primo grado appellati), infine hanno lasciato estinguere il

procedimento per l'indisponibilità del teste a deporre (cfr. verb. ud. causa n.8379/2004 R.G. doc. senza numero e doc.4 fasc. primo grado appellante);

- che il 16.6.2005 hanno depositato ricorso per d.i., sospeso il 23 giugno successivo per l'illeggibilità del doc.1, e hanno prodotto nuovamente tale documento il 15.9.2005, ottenendo l'emissione del decreto il 3.10.2005, richiedendone una prima notifica, non andata a buon fine, il 21.10.2005 e una seconda l'8.11.2005 e ottenendo l'apposizione della formula esecutiva nel marzo 2006 (doc.6 fasc. primo grado appellante);

- che, per altro, nelle more il debitore aveva venduto l'immobile in data 30.7.2005 (doc.7 fasc. primo grado appellante).

In tale contesto, pur condividendosi il giudizio di irrilevanza sulla precisa data di conferimento del mandato (fine settembre o inizio ottobre 2004), trattandosi di una differenza di lieve entità inidonea a modificare la valutazione sul tempestivo espletamento dell'incarico e sottolineato, comunque, che la data indicata dall'appellante non ha idoneo riscontro probatorio, essendo priva di rilievo a tal fine la dichiarazione rilasciata dall'avv. (doc.10 fasc. primo grado appellante), perché proveniente da

un terzo estraneo al presente processo e non confermata in esso, si ritengono fondate le censure sub 3.b e 3.c.

7.2.1 E invero *In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Né rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e l'eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.* (Cass. n.10454/2002, cfr. altresì Cass. n.13963/2006).

Nella specie, invece, come evidenzia la motivazione sopra riportata, il primo giudice ha valutato la puntualità e diligenza nell'esecuzione del mandato in relazione al rilascio della procura *ad litem* per l'attività processuale di volta in volta decisa dagli odierni appellati, considerando separatamente l'attività stragiudiziale prima e le singole attività processuali poi.

7.2.2 Per contro si rileva che, pur confermando il tenore della raccomandata 10.10.2004 (doc.1 fasc. primo grado appellati) che al più tardi in tale data
i si era rivolto allo studio degli avvocati

“per la pratica” che lo opponeva a e specificamente per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione del contratto preliminare relativo all'acquisto di un immobile, nulla è stato fatto dopo la diffida ad adempiere per oltre due mesi; che, infatti, solo a fine dicembre 2004, benché dalle stesse allegazioni dei convenuti risulti che erano venuti a conoscenza del timore di una possibile vendita dell'immobile quanto meno dalla metà di novembre 2004 (cfr. cap.2 memoria istruttoria), è stato promosso un procedimento cautelare di esito incerto, senza neppure previamente acquisire tutte le informazioni e gli elementi indispensabili a dimostrare il *periculum*, come attesta il fatto che le generalità del possibile teste sono state richieste a solo dopo l'udienza di comparizione (cfr. doc.6 fasc. primo grado appellati); che, abbandonata la procedura cautelare per l'indisponibilità del teste a deporre, rassicurando, tuttavia, l'assistito sul pronto avvio “*nei prossimi giorni*” della causa ordinaria (cfr. doc.4 fasc. primo grado appellante), nessuna ulteriore iniziativa è stata intrapresa dagli avvocati fino al 16.6.2005 quando è stata avviata la procedura monitoria, nonostante il sollecito del 17.3.2005 con cui il cliente suggeriva, fra l'altro, di richiedere proprio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; che anche tale procedura è stata condotta con colpevole lentezza visto il tempo trascorso fra il provvedimento di sospensione (23.6.2005) e il deposito del contratto richiesto in copia integralmente leggibile (15.9.2005) senza alcuna giustificazione, posto che il documento, già prodotto nella procedura cautelare, era nella disponibilità dei difensori di che hanno provveduto a recuperarlo, ritirando il relativo fascicolo, soltanto in data 15.9.2005 (cfr. verb. procedimento 8379/2004 R.G.).

Da tali documentate circostanze -cui nulla aggiungerebbero quelle oggetto delle prove orali, in parte irrilevanti perché superate dai documenti prodotti e da quanto statuito dalla citata giurisprudenza della Cassazione, in parte inammissibili perché genericamente dedotte- emerge che, lungi dall'agire con

puntualità e diligenza, gli avvocati hanno esercitato il patrocinio non solo con negligenza, avviando la procedura cautelare senza acquisire previamente tutte le informazioni necessarie e utili al suo buon esito, ma soprattutto con colpevole lentezza come evidenziano sia i tempi morti succedutisi fra il contratto di patrocinio all'inizio di ottobre 2004 e la proposizione del ricorso cautelare e fra un'iniziativa processuale e l'altra, sia il fatto che, pur disponendo fin dall'inizio dei documenti utili al ricorso monitorio, come indirettamente conferma il tenore della diffida, solo dopo quasi un anno hanno completato l'attività per ottenere il decreto ingiuntivo che avrebbe consentito, se la relativa procedura fosse stata immediatamente promossa e diligentemente coltivata, di agire esecutivamente contro [redacted] prima che il 30.7.2005 vendesse l'immobile, tenuto conto che anche con la negligenza evidenziata più sopra il titolo esecutivo è stato ottenuto nell'arco di nove mesi (giugno 2005-marzo 2006).

7.2.3 In tale colpevole condotta è individuabile la causa del danno lamentato. E invero, da un lato, una volta ricevuto l'incarico di ottenere il pagamento del credito vantato da [redacted] era onere degli odierni appellati, individuare, promuovere e adeguatamente coltivare le iniziative processuali idonee a tal fine, essendovi tutto il tempo a ciò necessario, posto che la vendita del bene è intervenuta a distanza di quasi un anno dal conferimento del mandato, dall'altro che gli stessi difensori di [redacted] nell'istanza di anticipazione e di provvisoria esecuzione hanno sottolineato che la vendita del bene da parte del debitore ha vanificato la "possibilità stessa di recuperare il credito", espressamente evidenziando "il pericolo di grave pregiudizio che l'avvenuta vendita dell'immobile in oggetto costituisce per l'esecuzione del decreto" (doc.11 fasc. primo grado appellati), essendosi [redacted] spogliato del solo bene su cui [redacted] poteva contare per il soddisfacimento del credito. Pertanto, in riforma della sentenza gravata, va riconosciuta la responsabilità dei professionisti per la perdita -la cui entità non è oggetto di contestazione- subita dall'appellante.

Segue la condanna di [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 33.000,00 con la rivalutazione in base agli indici ISTAT FOI dalla messa in mora (19.12.2006, doc.9, 10 fasc. primo grado appellante) al saldo e con gli interessi legali, da calcolare su detta somma anno per anno rivalutata fino alla data odierna, a decorrere dalla medesima data fino al saldo, secondo le modalità di cui a Cass. n.1712/1995.

7.2.4 Ulteriormente la sentenza va riformata anche in ordine alla domanda riconvenzionale dei convenuti.

Premesso che l'eccezione di prescrizione non è esaminabile perché tardivamente sollevata, in violazione del contraddittorio, soltanto nella comparsa conclusionale 25.10.2012, il compenso non è dovuto.

Infatti dall'accertata negligenza e colpevole lentezza con cui sono state svolte le prestazioni professionali deriva l'inutilità dell'attività difensiva posta in essere in esecuzione del mandato, dovendosi ritenere, per le considerazioni sopra esposte, inadempita e improduttiva di effetti la prestazione degli avvocati in favore dell'assistito (cfr. Cass. n.4781/2013), che non può giovare del titolo esecutivo ottenuto.

7.2.5 All'accoglimento dell'appello segue quello della domanda di manleva, rilevandosi che l'assicurazione, a fondamento della richiesta di rigetto, ha posto unicamente l'assenza di responsabilità degli assicurati, motivo superato dalle osservazioni che precedono, e si sono poi limitati a instare genericamente per la liquidazione dell'indennizzo nei limiti di polizza.

Su tale premessa va condannata a rimborsare agli assicurati l'importo corrisposto al danneggiato al netto dello scoperto del 10% pattuito nel contratto di assicurazione.

8. L'esito del giudizio giustifica ai sensi dell'art.91 c.p.c. la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, ex D.M. n.140/2012 per il primo grado ed ex D.M. n.55/2014 per il secondo, nonché la compensazione delle spese fra appellati e appellata, tenuto conto delle analoghe difese di tali parti nei confronti del danneggiato e dell'assenza di contestazioni sull'operatività della polizza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e domanda, così decide:

➤ accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.13163/2013 del Tribunale di Milano

1. accerta la responsabilità professionale degli avvocati


e li condanna in solido a pagare a a titolo

di risarcimento danni, la somma di € 33.000,00 con la rivalutazione monetaria e gli interessi come precisato in motivazione;

2. condanna a rifondere in solido a
le spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi ed €
338,00 per spese, oltre agli oneri previdenziali e fiscali dovuti per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante
pro tempore, a pagare quale indennizzo assicurativo a
in solido quanto corrisposto a titolo di risarcimento danni
a al netto dello scoperto di polizza;
4. Compensa le spese di lite fra convenuti e terza chiamata.
- Condanna a rifondere in solido a
le spese del presente grado liquidate in € 6.615,00
per compensi ed € 683,00 per spese documentate, oltre al rimborso
forfetario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali dovuti per legge.
 - Compensa le spese del grado fra
da un lato, e dall'altro.


Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 13.10.2015

Il Consigliere est.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico BERSELLI


CORTE DI APPELLO DI MILANO
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

0001 - 4 DIC 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico BERSELLI
